

Istituto Comprensivo Statale

“ENRICO FERMI”

Via Cervino – 81023 – Cervino (CE)

Tel. 0823/312655 – Fax. 0823/312900

e-mail ceic834006@istruzione.it – ceic834006@pec.istruzione.it

Cod.Mecc.CEIC834006 ---C.F. 80011430610

Codice Univoco Ufficio 20ATRG

SITO: <http://www.istitutocomprensivofermicervino.edu.it>

| |
|--|
| ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "E. FERMI"-CERVINO Prot. 0003227 del 04/09/2023 I (Uscita) |
|--|

Circolare
n.25

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di 1°
Al personale docente
Al Direttore s.g.a
Atti della scuola
Sito

Oggetto: validità dell'anno scolastico a.s. 2023 2024 ai fini della valutazione finale.

Si porta a conoscenza di quanti in oggetto che il monte ore annuale degli alunni della scuola secondaria di primo grado risulta essere:

- Alunni che frequentano classi a tempo normale (30 ore settimanali) = 990 ore annuali;
- Alunni che frequentano classi a tempo normale con frequenza al corso di strumento musicale (32 ore settimanali) = 1056 ore annuali.

Per accedere in sede di scrutinio alla valutazione finale, lo studente deve aver frequentato per almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore complessivo previsto dall'ordinamento, cioè deve aver effettuato al massimo un numero di ore di assenza pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore complessivo previsto (D.Lgs. 59/2003, D.P.R. 122/2009 e D.lgs. n. 62/2017).

In particolare le ore di assenza consentite perché lo studente possa essere valutato in sede di scrutinio finale sono:

- **Classi a tempo normale (30 ore): 247,5 ore annuali;**
- **Classi a tempo normale con frequenza al corso di strumento musicale (32 ore settimanali): 264 ore annuali.**

Qualora lo studente abbia totalizzato un numero di ore di assenza superiore, non viene valutato e quindi **non è ammesso all'anno scolastico successivo o all'esame di Stato.**

Si invitano pertanto le famiglie degli alunni di favorire la frequenza regolare dei propri figli e a comunicare tempestivamente ai coordinatori di classi eventuali problematiche urgenti emerse. Si ricorda che i responsabili all'assolvimento dell'obbligo scolastico sono i genitori o i tutori dei minori. In caso di inadempimento persistente il DIRIGENTE SCOLASTICO provvederà ad attivare la procedura prevista dalla normativa vigente informando gli organi competenti: segnalazione all'Ente locale e alla Procura della Repubblica- Tribunale dei minorenni di Napoli.

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che: "[...] Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto

limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”

Il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 04 settembre 2023 le deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico.

I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:

- Assenze giustificate per gravi patologie;
- Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;
- Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia;
- Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;
- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;
- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe;
- Assenze per terapie mediche certificate;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge n.101/1989);
- Assenze legate al COVID (quarantene, isolamenti, ecc.).

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati al Coordinatore di classe e inoltrati alla segreteria didattica. **Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno quest'ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.**

Si raccomanda ai docenti di classe di monitorare le assenze degli alunni e di comunicare tempestivamente, mediante il coordinatore di classe, al dirigente scolastico situazioni di discontinuità nella frequenza scolastica in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico. A tal uopo sarà emessa una circolare successiva indirizzata al personale scolastico con in dettaglio le operazioni da svolgere per la tutela dell'assolvimento dell'obbligo scolastico dei minori.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna DELLO BUONO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.lgs n.39/93